



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Pianificazione Territoriale

Cava Serra delle Volte, Società Carrara Marmi s.r.l. – Comune di Stazzema. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs 152/2006.

Richiesta, acquisita al protocollo in data 18.01.2024 prot. 308, integrata in data 19.03.2024, prot. 1306; integrata in data 22.07.24, prot. 3136;

VERBALE

In data odierna 13 agosto 2024 alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, DLgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

In data 23 maggio 2024, si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame della istanza con le seguenti motivazioni:

- 1) La rappresentante del Comune di Stazzema, ha richiesto alla società proponente di correggere nella relazione illustrativa il refuso riguardante i quantitativi di materiale estratto in quanto risultano non coerenti quelli indicati nella pag. 3 con quelli dello schema della pag. 5.
- 2) La Commissione tecnica dei Nulla osta, esaminato il progetto, ha ritenuto che alcuni aspetti andassero approfonditi e nello specifico:
 - *la relazione di Vinca deve contenere la valutazione della coerenza tra il progetto adottato e gli obiettivi di conservazione e gestionali dei Piani di Gestione dei siti interessati, approvati il 26 luglio 2023 dal Consiglio direttivo del Parco con deliberazione n. 20/2023;*
 - *adeguamento dei calendari dei monitoraggi a partire dall’anno in corso;*
 - *calendario, predisposto a cadenza annuale, relativo alla rimozione dall’area estrattiva di materiali e mezzi inutilizzati;*
 - *la Tav. 7b non risulta leggibile in quanto manca di ratinatura, anche nella legenda;*
 - *a pag 59 della Relazione d’incidenza, dove si descrive il progetto di coltivazione, c’è un refuso “Descrizione del Progetto di Riduzione in Pristino.*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>

<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Arianna Corfini</i>
Unione dei Comuni della Versilia <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
ARPAT Dipartimento di Lucca <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

La riunione si svolge in modalità telematica, alle ore 10,00 sono presenti le amministrazioni sopra riportate.

Partecipa il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, professionista incaricato dalla Ditta.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, l'arch. Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri:

1. contributo/parere della Regione Toscana;
2. contributo/parere di ARPAT Dipartimento di Lucca;

Inoltre si prende atto che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 bis del D. Lgs.152/2006.

I rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con il professionista incaricato che dopo aver esposto brevemente il progetto e risposto alle domande dei rappresentanti delle Amministrazioni lascia la riunione.

o o o

La rappresentante del Comune di Stazzema, dott. ing. Arianna Corfini, esprime parere favorevole.

Il Rappresentante dell'Unione dei Comuni della Versilia, ing. Francesco Vettori conferma il parere espresso nella precedente riunione della conferenza.

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, sono stati acquisiti pareri e contributi favorevoli con prescrizioni e raccomandazioni, anticipati con PEC prot. RT n. 450504 del 12/08/24. Pertanto esprime il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e con le raccomandazioni indicate negli allegati alla PEC sopra citata.

La rappresentante di ARPAT, dott. ing. Diletta Mogorovich conferma quanto riportato nel contributo trasmesso ufficialmente per PEC e chiede al tecnico di chiarire i criteri usati per la stima della resa. Il

dott. Lorenzoni ha dichiarato di averla stimata sulla base delle attività di sopralluogo in cava da lui effettuate negli ultimi due anni e conferma il valore riportato nella relazione (resa pari a circa il 30%).
Dott.ssa Mogorovich chiede per quale motivo i materiali derivanti dalle operazioni di taglio a catena non sono contabilizzati come rifiuti. Il dott. Lorenzoni ha dichiarato che il materiale derivante dal taglio a catena è ceduto/venduto come sottoprodotto a una ditta di Carrara che lo lavora producendo un prodotto contenente carbonato di calcio che viene immesso sul mercato ARPAT fa presente che il sottoprodotto deve rispondere ai requisiti dell'art. 184-bis del d. lgs. n. 152/ 2006 e che, in caso di controlli, l'onere della prova ricade sul soggetto produttore.

Dott.ssa Mogorovich chiede inoltre chiarimenti sulla gestione delle Acque Meteoriche di Dilavamento, in quanto dalla lettura della documentazione emergono alcune contraddizioni, rilevate nel contributo istruttorio. In merito il tecnico della ditta illustra la configurazione impiantistica delle aree di lavorazione attiva e impiantistica.

Si prende atto di quanto riferito e al fine di assicurare che il progetto agli atti sia coerente con l'effettiva configurazione si propone di prescrivere alla ditta che fornisca una relazione illustrativa sintetica che descriva la regimazione delle AMD dalle aree dell'attività estrattiva, i volumi di stoccaggio e gli impianti di trattamento delle acque, corredata di schema a blocchi della rete di raccolta/trattamento/ricircolo delle acque e tabella riportante tutti i serbatoi e/o vasche di stoccaggio, raccolta, trattamento delle acque con la relativa funzione e volumetria. La relazione andrà a fare parte del progetto.

A richiesta di chiarimenti sulle motivazioni per le quali non è stato ancora effettuato il tracciamento con le spore, il dott. Lorenzoni ha riferito che le fessurazioni che sono state finora trovate non sembrano in collegamento con le acque sotterranee e il sistema carsico e di conseguenza non hanno fatto né programmato il monitoraggio per tracciamento. Nelle more dell'effettuazione del tracciamento, ARPAT ha proposto di prescrivere il monitoraggio mensile nella Grotta. In merito il dott. Lorenzoni ha riferito di possibili difficoltà di accesso alla sorgente in quanto è utilizzata a scopo idropotabile da Gaia ed è necessaria una preventiva autorizzazione e ha proposto iniziare con una frequenza minore poi, sulla base dei risultati, rivalutare le frequenze di monitoraggio.

ARPAT concorda e propone di inserire nella PCA la prescrizione sulla trasmissione degli esiti della prima campagna di monitoraggio.

ARPAT chiede chiarimenti sulla scadenza entro la quale l'azienda dovrà effettuare la verifica della resa. In merito viene riferito che la frequenza quinquennale viene calcolata a partire dal primo rilascio della PCA e quindi la prossima verifica della resa dovrà essere effettuata nel 2027.

La rappresentante del Parco comunica che la commissione del Nulla Osta, viste la documentazione integrativa ha espresso parere favorevole.

La Conferenza di servizi visti i pareri acquisiti esprime parere favorevole al rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale comprensiva di PAUR, con le prescrizioni e condizioni di cui al presente verbale e dei suoi allegati.

Il Rappresentante del Parco informa che per emettere il PAUR è necessario acquisire l'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 35 /2015 e l'autorizzazione paesaggistica.

Alle ore 11.30 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 13 agosto 2024

Conferenza dei servizi

Comune di Stazzema

dott. ing. Arianna Corfini

Unione Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vetto

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott. ing. Diletta Mogorovich

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. for. Isabella Ronchieri



Arianna Corfini
Ufficio del Parco
del Parco di Lucca
Via della Libertà
55019 Lucca (LU)
0585 799423
0585 799444

FRANCESCO VETTORI
02.10.2024 16:02:10
GMT+02:00

ALESSANDRO FIGNANI
02.10.2024
16:02:10
GMT+02:00
11:13

RONCHIERI
ISABELLA
03.10.2024
06:56:10
GMT+00:00



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Cava Serra delle Volte Società: Carrara Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 13.08.2024 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009. Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere “posizione unica regionale” in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in conferenza interna e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali Prot n. 441882 del 06/08/2024
- allegato parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali Prot n. 278516 del 17/05/2024
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot n. 444255 del 07/08/2024
- allegato parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot n. 267980 del 13/05/2024

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Serra delle Volte Società esercente Carrara Marmi SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 08/08/2024.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 74864

Al Settore Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 08/08/2024 di cui al protocollo n. AOOGRT/398216 del 15/07/2024,

Vista la documentazione integrativa datata luglio 2024 resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, depositata dall'impresa esercente a seguito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23 maggio 2024, il cui verbale è pervenuto presso i nostri uffici in data 21/06/2024 con protocollo n. AOOGRT/350631;

Preso atto che tale documentazione non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta da questo Settore in merito al progetto di variante presentato;

si trasmette in allegato il contributo tecnico già inviato per la precedente videoconferenza del 20/05/2024, di cui al protocollo n. 278516 del 17/05/2024.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro



1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente;

Visto l'Elaborato R Emissioni in Atmosfera nel quale vengono descritte una serie di misure di mitigazione per prevenire e ridurre le emissioni di polvere, nello specifico:

“...a- Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale;

b- Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili;

c- Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti;

d- Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l'azione erosiva del vento;

e- Lavaggio delle gomme dei camion in arrivo sulla viabilità asfaltata.

f- Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;

g- Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico...”

Visto che sempre nella medesima relazione, per la valutazione degli impatti dovuti alla formazione di emissioni in atmosfera la società dichiara che:

“La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Serra delle Volte è compatibile con i valori soglia indicati da Arpat per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Arni. I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 375 g/h, non considerando le misure di mitigazione per le piogge e quelle che l'azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni. Il valore più importante delle emissioni è legato al trasporto dei detriti ed al vento che può erodere i cumuli, piazzali e strade, indicando le misure di mitigazione necessarie per la loro riduzione/abbattimento. I valori delle PM10 calcolati indicano dei valori soglia compatibili con l'ambiente circostante che si riduce per effetto delle mitigazioni.”

Vista la precedente valutazione delle emissioni in atmosfera redatta dalla Società nel 2022 dove si riportava che *“...I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 601 g/h...”* e che quindi gli attuali valori risultano nettamente inferiori;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Considerato tuttavia che allo stato attuale, facendo riferimento agli esiti della valutazione condotta dall'Impresa sul calcolo del rateo emissivo, non ci sono elementi per mettere in discussione l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata nell'ambito del PAUR con PCA n. 14 del 13/09/2022;

si conferma l'autorizzazione vigente con le prescrizioni sopra riportate.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 15/07/2024 numero 0398216

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Serra delle Volte Ditta: Carrara Marmi Srl Comune di Stazzema (LU).
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 08.08.2024
RIF.361

Regione Toscana
Direzione Mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione integrativa scaricata tramite il portale dedicato del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si conferma quanto espresso con la nota 0267980 del 13/05/2024, che trasmettiamo allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

AOOGRT / AD Prot. 0444255 Data: 07/08/2024 ore 15:11 Classifica L.060-00935 documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 07/08/2024 ore 15:11. PARCO REGIONALE ALPI APUANE, Firenze, Italia

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. LU.01.03.31/5.16 del 13/08/2024 a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Serra delle Volte - Variante al progetto di coltivazione della cava Serra delle Volte - Procedura di VIA - proponente: Società Carrara Marmi Unipersonale - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 13/08/2024 - Vs. comunicazione prot. 3038 del 12/07/2024 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 1314 del 19/03/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 30933 del 23/04/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 23/05/2024. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

Con nota prot. 39599 del 17/05/2024 questo Dipartimento aveva richiesto integrazioni relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione, alla gestione delle AMD e al monitoraggio. La documentazione presente sul sito internet del Parco delle Alpi Apuane è stata scaricata e acquisita nel sistema di archivio e protocollo con il n. 58957 12/07/2024.

La variante in progetto consiste nella revisione del progetto di coltivazione per rimanere dentro i volumi sostenibili definiti dal PABE.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

Durata del progetto

L'elaborato C riporta a pag. 9 la durata del progetto in 5 anni. La Pronuncia di Compatibilità Ambientale vigente è stata emanata nel 2022 con validità 5 anni (in scadenza nel 2027). Considerato che l'art.14 del PRC, Disciplina di Piano, prevede che la resa dichiarata in fase progettuale debba essere verificata ogni 5 anni, si ritiene che l'Autorità Competente debba valutare per il presente progetto di coltivazione se la tempistica dei 5 anni debba essere computata a partire dalla data di rilascio dalla PCA 2022 o dall'autorizzazione della variante. Si raccomanda di esplicitare tale condizione nella PCA e nell'autorizzazione ai sensi della LR 35/2015.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Il progetto non prevede modifiche significative relativamente agli aspetti degli impatti acustici, pertanto si conferma quanto già riportato nella nota prot. 12824 del 21/02/2022. Tuttavia si rileva che nell'Elaborato C delle integrazioni, al capitolo 6 è riportato un riferimento all'utilizzo di esplosivo non presente nell'elaborato precedente che a questo Dipartimento risulta essere quella allegata al prot. 56064 del 29/08/2016 che non contiene riferimenti all'utilizzo di esplosivo.

utilizzabili come materiale ornamentale o nella pulizia di ammassi particolarmente frantumati. L'utilizzo dell'esplosivo non modifica le tecniche di coltivazione e rappresenta unicamente uno strumento di lavoro necessario in casi particolari.

Si richiede di confermare l'impiego di esplosivo, anche occasionale. Se confermato, è necessario che venga aggiornata la Valutazione di Impatto Acustico. La ditta dovrà valutare se, sulla base della VIAc integrata con l'uso dell'esplosivo, sarà necessario richiedere apposita deroga all'Amministrazione Comunale.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione integrativa esaminata contiene riferimenti alla gestione delle AMD in tre documenti distinti: Elaborato C, Piano di gestione delle AMD e Relazione integrativa. I dati presenti sono incongruenti fra loro e non sono ancora chiari il sistema e le caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e/o di lavorazione.

In particolare si evidenzia che nell'elaborato C a pag. 13 si indica la presenza di una vasca di AMPP del volume di 6 m³ e di due grosse vasche di 60 m³ per le acque chiarificate mentre a pag. 9 si indica la presenza di due vasche da 30000 L. La tabella riassuntiva all'interno del PGAMD riporta la presenza di una vasca di trattamento AMPP di 7 m³ e di due vasche di accumulo di 30 m³. La relazione tecnica che in sostanza contiene le risposte in breve alle osservazioni formulate da Arpat e dagli altri Enti, riporta la presenza di una "ulteriore" vasca di trattamento delle AMPP da 12 m³ che convoglia le acque in una cisterna da 30000 L e di ulteriori 2 vasche di accumulo da 50000 L.

Si richiede che il consulente indichi quale sia la soluzione effettivamente presente nel sito.

Relativamente alle modalità di convogliamento delle AMD provenienti dall'esterno, si prende atto di quanto contenuto nella documentazione esaminata.

Si ricorda infine che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di "definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)" e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso. La ditta dovrà adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) ai sensi della LR 35/15 è parte integrante del progetto di coltivazione e, in base a quanto contenuto nel PRC, viene utilizzato per verificare quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del PRC, Disciplina di Piano.

A tal proposito si rileva che nell'Elaborato integrativo la resa effettiva non viene indicata con certezza ma sembra discendere dalle disposizioni normative sulla resa minima e non da una stima fatta dal progettista.

L'art.13 sopra citato, comma 3, riporta che il Comune può "prevedere percentuali minime di

*resa diversificate per gli ambiti estrattivi*¹ riducendole a valori compresi fra 25 e 30%. A pag. 8 dell'Elaborato C a proposito della resa il consulente riporta che *“Questa percentuale può essere ridotta del 5%, come previsto al comma 4 se l'azienda contribuisce allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione.”* Considerato che fra le motivazioni della variante viene indicata la necessità di avere “platee” di dimensione adeguata al mercato “prevalente” (USA), pag. 7, ne consegue che, come del resto indicato dallo stesso progettista a pag. 11 *“non sarà possibile dimostrare che questi siano stati trasformati sul territorio italiano”*.

A nostro avviso, pertanto, non è possibile determinare con certezza la possibilità di riduzione della resa rispetto a quanto previsto dal PRC, avvalendosi delle condizioni dell'art.13, commi 3 e 4. Si rimanda tale valutazione all'Amministrazione Comunale che, ai sensi di quanto previsto dal DLgs 117/08, approva il PGRE e le eventuali modifiche controllandone l'attuazione. Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

In base a quanto dichiarato dal progettista, il volume dei materiali che saranno riutilizzati in cava per il ripristino funzionale del sito ammonta a circa 2650 mc.

Il consulente dichiara che il volume dei materiali utilizzati per il ripristino funzionale del sito rispetta quanto previsto dall'art.13, comma 8 del PRC – Disciplina di piano. Si prende atto di quanto dichiarato, sottolineando tuttavia il concetto di “scoperchiatura” cui fa riferimento il comma 8, che non è riferito solo a “aree vergini” ma, come è il caso più frequente, anche ad aree con materiali che occorre rimuovere per poter estrarre e movimentare il materiale idoneo alla produzione di blocchi.

Si ribadisce che in base al Piano esaminato, si prevede di riutilizzare i rifiuti di estrazione a partire dall'inizio del quinto anno e pertanto non potranno essere presenti in cava materiali classificati come rifiuti di estrazione per i primi 4 anni. Per quanto riguarda il computo dei 4 anni, si rinvia alle osservazioni riportate precedentemente (§2 – Durata del progetto).

Gestione rifiuti speciali

Nell'Elaborato C è contenuta una stima del quantitativo di marmettola che verrà prodotta nel corso dell'attività estrattiva, pari a 144 mc, derivata esclusivamente dal taglio con filo diamantato. Il consulente ritiene che il taglio con catena non generi un materiale classificabile come rifiuto ai sensi della parte IV del DL 152/06 in quanto *“si tratta di una sabbia ghiaia calcarea con dimensione anche di 2/3 mm”*. Si rileva che, ai fini dell'assegnazione della qualifica di rifiuto o sottoprodotto, la dimensione granulometrica non è rilevante ma devono essere verificate le condizioni rispettivamente della definizione di rifiuto (art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) e della qualifica di sottoprodotto (art. 184-bis D.Lgs.152/2006 e s.m.i.). Arpat ha già fornito i criteri per una corretta classificazione dei materiali di cava con specifico riferimento ai cosiddetti “limi di cava” (nota prot. 36467 del 23/05/2012 e allegato alla circolare del Direttore Generale di Arpat n. 5 del 27/08/2018) ai quali si può fare riferimento.

Al fine di maggiore chiarezza si segnala che, in caso di controlli, il materiale derivante dalle tagliatrici a catena a meno che non rientri nella definizione di sottoprodotto, ai sensi art.184-bis sopra citato, è da considerarsi un rifiuto.

Si ricorda a tal proposito che nei casi in cui si invoca una deroga dalla normativa rifiuti, l'onere della prova spetta al detentore, vedasi in proposito la sentenza di Cass. Pen. 24680/2023, che ribadisce un principio già consolidato in numerosi altri pronunciamenti fra il 2008 e il 2017.

La stima elaborata da Arpat (5% del quantitativo in blocchi) risulterebbe circa doppia rispetto a quella elaborata dal consulente. Si ricorda che si tratta comunque di una stima e che le differenze sono

- 1 Art.13, c.3. Il comune, attraverso i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, ove motivatamente giustificato in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione locale delle bancate, può prevedere percentuali minime di resa diversificate per gli ambiti estrattivi del territorio oggetto di piano attuativo, comprese tra il 25% ed il 30%
- c. 4. Il comune, attraverso i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che contengano una ulteriore riduzione della resa minima fino ad un massimo del 5% per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione

spiegabili nei termini di considerare o meno gli sfridi provenienti dal taglio a catena.

Monitoraggio

Si prende atto di quanto riportato nel documento *Integrazioni Relazione tecnica-signed.pdf*. In attesa del rinvenimento di una frattura adatta a un tracciamento, si propone che la ditta effettui un monitoraggio presso la sorgente Grotta Del Duca con frequenza mensile dei parametri solidi sospesi, la torbidità, la conducibilità, metalli, portata. I risultati dovranno essere trasmessi ad ARPAT.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere ai fini della valutazione di impatto ambientale né ai fini del rilascio dei titoli abilitativi contestualmente richiesti dal proponente in quanto non sono stati chiariti gli aspetti progettuali precedentemente descritti e i relativi impatti.

Osservazioni sul progetto:

Al fine di potersi esprimere è necessario che il proponente chiarisca quale delle soluzioni tecniche descritte al precedente paragrafo 2.3 è/sarà presente in cava per la raccolta e il trattamento delle AMD/AMPP.

Relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione il consulente ha chiarito quanto richiesto ad eccezione della resa che non è riportata con certezza. Si rimanda comunque la valutazione all'Amministrazione Comunale relativamente alla conformità con il PABE e alla resa dichiarata.

Osservazioni conclusive sulla VIA

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale degli impatti, si conferma quanto già trasmesso con la nota prot. 39599 del 17/05/2024. Si ritiene che in attesa del rinvenimento di una o più fratture adatte ad effettuare un tracciamento verso la Grotta del Duca, debba essere effettuato presso la stessa un monitoraggio con frequenza mensile dei parametri: portata, la torbidità, la conducibilità, solidi sospesi e metalli.

Cordiali saluti

Lucca, lì 08/08/2024

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*²

² Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
UOC Pianificazione territoriale

Cava Serra delle Volte

Ditta Carrara Marmi Unipersonale

Comune di Stazzema

Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche

dott.ssa geol Anna Spazzafumo
RONCHI
SPAZZAFUMO
24.09.2024
14:57:23 UTC

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali

dott. arch. Simona Orzoso
OZIOSO Simona
24.09.2024 16:55:10
GMT+02:00

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche

dott.ssa for. Isabella Ronchieri

RONCHIERI
ISABELLA
24.09.2024
14:41:31
GMT+02:00

Riunione del 08.08.2024

VERBALE

La commissione ha verificato che le integrazioni presentate rispondono a quanto richiesto nella precedente CdS ed esprime parere favorevole.

Verificato tuttavia che manca la TAV. 3 con i limiti sovraordinati e che nella TAV. 12 sono presenti carenze grafiche di corrispondenza tra planimetria e legenda, considerato che la documentazione agli atti deve essere chiara e leggibile, chiede di presentare le suddette tavole prima della emissione della PCA.



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/0394747 del
12/07/2024

Oggetto: Indizione di Conferenza di Servizi del giorno 13.08.2024, per Procedura di valutazione di impatto ambientale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis, Dlgs 152/2006

- Cava Serra delle Volte, Comune di Stazzema

Comunicazioni

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

GB/SAP